



ROMA CAPITALE

Protocollo Proponente 6913

Protocollo R.C. 1911

ORDINANZA DEL SINDACO N. 21 DEL 31/01/2013

Disposizioni per contrastare atti vandalici di danneggiamento e/o di imbrattamento del patrimonio pubblico e della proprietà privata.

IL SINDACO

PREMESSO

Che il fenomeno del vandalismo ha assunto livelli sempre più preoccupanti manifestandosi sotto forma di deturpamento ed imbrattamento (con graffiti, disegni, scritte e simili) di monumenti, beni di interesse storico – artistico, oggetti dell'arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere ecc.) nonché di mezzi di trasporto pubblico e privato;

Che tali comportamenti si differenziano dal cd fenomeno dei writers quale manifestazione sociale, culturale e artistica diffusa in tutto il pianeta, basata sull'espressione della propria creatività tramite interventi pittorici sul tessuto urbano;

Che l'Amministrazione Capitolina ha sottoscritto un Patto per il rispetto del Decoro Urbano e la Tutela della "Urban Street Art" con l'Associazione Walls e 21 grammi srl per consentire ai graffitari romani di esprimere la loro creatività su spazi specificatamente individuati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 160 del 30 maggio 2012 e s.m.i.;

~~Che occorre, tuttavia, arginare il fenomeno del "vandalismo" e degli atti di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato quali manifestazione dei fenomeni di devianza e di degrado urbano, che maggiormente incidono sulla sicurezza e sulla qualità di vita della Città e della Provincia di Roma, presi in considerazione nel I,II e III "Patto di Roma Sicura" sottoscritti rispettivamente in data 18.05.07, 28.07.08, 21.12.11 fra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale;~~

Che si ritiene, pertanto, opportuno adottare ogni misura utile a utile alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, attraverso un'azione di forte contrasto al fenomeno in argomento;

Visto, l'art. 19 ("Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati") del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della

Giunta Municipale n. 4047 dell'8 novembre 1946 e s.m.i., in virtù del quale "è fatto divieto su tutto il territorio comunale di danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento:

- *monumenti, fontane, reperti archeologici ed i relativi parapetti, beni di interesse storico-artistico ecc;*
- *luoghi di culto;*
- *edifici pubblici e privati;*
- *oggetti dell'arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere, cancellate, inferriate, ecc.);*
- *mezzi di pubblico trasporto;*
- *vetrine e serrande di esercizi commerciali;*
- *qualunque manufatto ad essi pertinente.*

Visto l'art. 3 comma 4 della Legge 15 luglio n. 94 che prevede che "Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 Euro";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2010;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ORDINA

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, ai sensi dell' art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento:

- *monumenti, fontane, reperti archeologici ed i relativi parapetti, beni di interesse storico-artistico ecc;*
- *luoghi di culto;*
- *edifici pubblici e privati;*
- *oggetti dell'arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere, cancellate, inferriate, ecc.);*
- *mezzi di pubblico trasporto;*
- *vetrine e serrande di esercizi commerciali;*
- *qualunque manufatto ad essi pertinente.*

In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad € 500,00.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria sopraindicata, è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali attrezzature o altro materiale che hanno determinato il deturpamento, danneggiamento e/o l'imbrattamento dei beni mobili e immobili, nonché dei luoghi, potranno essere sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81.

Ai sensi dell' art. 3, comma 4 della legge 15 luglio 2009 n. 94 è fatto divieto a chiunque di vendere bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 18. In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa fino a € 1.000.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO
GIOVANNI ALEMANNI